

Comune di COCCAGLIO

(Provincia di BRESCIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2012)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.____ del 20.12.2017)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

Prima adozione con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21.02.2007 Riadottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.04.2012 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.07.2014

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Coccaglio.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Coccaglio , sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE

- 1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.9.2011, non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dalla normativa vigente;
- 2. Il Comune di Coccaglio, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, stabilisce, con il presente regolamento, aliquote dell'addizionale comunale differenziate fra di loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla normativa statale, nel rispetto del principio di progressività;
- 3. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella seguente misura:
- a) Per i redditi ricompresi nel primo scaglione IRPEF, da zero a 15.000,00 Euro: aliquota dello 0,45%;
- b) Per i redditi ricompresi nel secondo scaglione IRPEF, da 15.000,01 e fino a 28.000,00: aliquota dello 0,48%;
- c) Per i redditi ricompresi nel terzo scaglione IRPEF, da 28.000,01 e fino a 55.000,00: aliquota dello 0,55%;
- d) Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF, da 55.000,01 e fino a 75.000,00: aliquota dello 0,58%;
- e) Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF oltre 75.000,01: aliquota dello 0,60%.
- 4. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 5. La soglia di esenzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.08.2011, come modificato dalla legge di conversione 148/2011 e dall'art. 13, comma 16, del

D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 5 – DECORRENZA

- 1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
- 2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.